

Reg.delib.n. **244** Prot. n. 7D03U164

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Art. 15 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg. - Realizzazione del catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici.

Il giorno **07 Febbraio 2003** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **Lorenzo Dellai**

Presenti: **ASSESSORE SOSTITUTO** **Roberto Pinter**
ASSESSORI EFFETTIVI **Remo Andreoli**
Marco Benedetti
Oliva Berasi
Silvano Grisenti
Mauro Leveghi
Mario Magnani
Claudio Molinari
Sergio Muraro
Dario Pallaoro

Assiste: IL DIRIGENTE **Marco Moreschini**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 15 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg., recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10" prevede:

"1. La provincia realizza e gestisce, nel quadro del sistema informativo ambientale e territoriale, il catasto degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi nonché degli elettrodotti, contenente informazioni tecniche e georeferenziate.

2. La realizzazione e le modalità di gestione del catasto sono definite con apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I gestori degli impianti e delle reti, nonché le strutture provinciali, gli enti funzionali della Provincia e gli enti locali sono tenuti a fornire e ad elaborare le informazioni pertinenti al catasto secondo quanto stabilito con la predetta deliberazione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 disciplina le modalità di diffusione periodica delle informazioni contenute nel catasto sia al pubblico che alle amministrazioni statali e locali interessate."

Tale attribuzione è stata confermata anche dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, che all'art. 8, comma 1, lett. d) stabilisce che spetta alle regioni, alle province e ai comuni la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di cui all'art. 4 della stessa legge, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La situazione attuale relativa al possesso delle informazioni in materia di impianti che generano alte frequenze in Provincia di Trento può essere descritta nel modo che segue.

Per gli elettrodotti esiste una banca dati gestita nell'ambito del Sistema Informativo Ambiente e Territorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che contiene tutti i dati, georeferenzati, relativi agli elettrodotti esistenti con tensione uguale o superiore a 60kV.

Per quanto riguarda i nuovi impianti, l'art. 11 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg. e s.m. prevede che la costruzione di nuovi elettrodotti o la modifica degli esistenti – in entrambi i casi con tensione nominale uguale o superiore a 30 kV – debba essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Si ritiene che tale procedura varrà a garantire l'automatico aggiornamento della base dati già nella fase di valutazione delle domande relative a tali impianti.

In relazione agli impianti fissi di telecomunicazione e di radio diffusione sonora e televisiva, l'archivio contiene invece solamente i dati degli impianti sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'art. 2, comma 6-bis, della Legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9.

Non sono pertanto disponibili i dati degli impianti di radio diffusione sonora e televisiva e degli impianti di telecomunicazione installati prima del 2 agosto 2000 e tutti i dati degli impianti con potenza al connettore d'antenna inferiore ai 5 Watt, i quali, in base all'art. 2, comma 6 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg., non sono soggetti al parere del Comitato.

Al fine di integrare i dati a disposizione dell'Amministrazione, è necessario richiedere ai gestori delle società di telecomunicazione i dati di seguito indicati, relativi sia alle strutture esistenti che alle nuove realizzazioni.

ELETTRODOTTI

Impianti esistenti: nessuna informazione.

Nuovi impianti: documentazione di cui all'allegato B del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg..

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Ogni società di gestione dovrà presentare:

per gli impianti esistenti:

- la lista completa dei propri impianti attivi alla data di pubblicazione della deliberazione, contenente il nome dell'impianto, l'ubicazione e la data di attivazione;
- la scheda A, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Watt;
- la scheda A, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna maggiore di 5 Watt installato anteriormente al 2 agosto 2000;

per nuovi impianti:

- la scheda A, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Watt (la documentazione relativa ai progetti di nuovi impianti con potenza al connettore d'antenna uguale o superiore a 5 Watt è depositata al fine della valutazione del Comitato di cui all'art. 2, comma 6-bis, della Legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9).

IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Ogni società di gestione dovrà presentare, *per gli impianti esistenti:*

- la lista completa dei propri impianti attivi alla data di pubblicazione della deliberazione, contenente il nome dell'impianto, l'ubicazione e la data di attivazione;

- la scheda B, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Watt.

Per i nuovi impianti non dovrà essere presentata alcuna informazione, in quanto la documentazione relativa ai progetti di nuovi impianti è depositata al fine della valutazione del Comitato di cui all'art. 2, comma 6-bis, della Legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9.

Si propone di fissare in novanta giorni, dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, il termine ultimo per far pervenire all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici, i dati richiesti relativamente alle strutture esistenti.

Con riferimento alla gestione del catasto, l'U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici intende provvedere mediante il continuo aggiornamento della base dati esistente.

Per quanto riguarda la diffusione periodica dei dati, l'U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici curerà la pubblicazione del catasto sul sito internet dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Inoltre, un resoconto in merito ai contenuti e alla gestione del catasto sarà disponibile all'interno di ciascuna edizione della Relazione annuale dell'attività dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 11 dicembre 2002, prot. n. 4046/02-U223;

- visto il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg., e in particolare l'art. 15;

- vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di realizzare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg., presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici, contenente informazioni tecniche e

georeferenziate con riferimento agli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi nonché agli elettrodotti;

2) di disporre che i soggetti gestori degli impianti menzionati al punto 1) devono presentare presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'aria e agenti fisici – la seguente documentazione, conformemente alle schede A e B, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

ELETTRODOTTI

Nuovi impianti: documentazione di cui all'allegato B del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg..

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Ogni società di gestione dovrà presentare:

per gli impianti esistenti:

- la lista completa dei propri impianti attivi alla data di pubblicazione della deliberazione, contenente il nome dell'impianto, l'ubicazione e la data di attivazione;
- la scheda A, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Watt;
- la scheda A, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna maggiore di 5 Watt installato anteriormente al 2 agosto 2000;

per nuovi impianti:

- la scheda A, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Watt.

IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Ogni società di gestione dovrà presentare, per gli impianti esistenti:

- la lista completa dei propri impianti attivi alla data di pubblicazione della deliberazione, contenente il nome dell'impianto, l'ubicazione e la data di attivazione;
- la scheda B, allegata alla presente deliberazione, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Watt;

3) di stabilire che il termine per la presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2), con riferimento agli impianti esistenti, è fissato in novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

4) di demandare all'Unità Organizzativa Tutela dell'aria e agenti fisici dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la gestione del catasto, mediante continuo aggiornamento della base dati esistente;

5) di stabilire che la diffusione periodica dei dati contenuti nel catasto avvenga tramite pubblicazione del catasto stesso – a cura dell'Unità Organizzativa Tutela dell'aria e agenti fisici dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – sul sito internet dell'Agenzia, nonché tramite un resoconto sui contenuti e sulla gestione del catasto che sarà disponibile all'interno di ciascuna edizione della Relazione annuale dell'attività dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento – per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

SAB